

STATUTO
DELL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI PRATO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Istituzione e Scopo

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 28/2010 è stato istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato (d'ora in avanti COA), con delibera del 07/02/2011, l'Organismo di Conciliazione Forense (d'ora in avanti OCF), iscritto al numero 157 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia. L'OCF è un'articolazione dell'Ordine degli Avvocati di Prato dotato di autonomia organizzativa, finanziaria e funzionale.

L'OCF ha lo scopo di:

- provvedere stabilmente alla gestione/somministrazione di servizi di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, delle controversie in ambito familiare e penale, di consumo e/o comunque in altri ambiti anche secondo modalità di svolgimento telematiche;
- promuovere e diffondere la cultura della mediazione e, in generale, della risoluzione alternativa delle controversie e lo sviluppo delle procedure a ciò finalizzate in ogni ambito;

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'OCF, attraverso i suoi organi potrà:

- costituire al proprio interno uno o più ambiti di operatività che, individualmente o collegialmente, provvederanno ad attuare ogni strumento idoneo e necessario a comporre le vertenze ad esso sottese;
- costituire un ente di formazione alla mediazione dei conflitti, nominando all'uopo un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione per la risoluzione delle controversie al fine anche di organizzare corsi di formazione e promozione delle ADR nonché convegni ed effettuare l'aggiornamento professionale dei Mediatori, sia interni che esterni al proprio organismo;
- adottare e modificare regolamenti, anche di procedura;
- promuovere azioni, stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con gli Uffici Giudiziari,

L'OCF potrà inoltre:

- acquistare o condurre in locazione o in comodato beni anche immobili da destinare a sede dell'O.C.F. e dei servizi di proprio interesse;

- diffondere, anche a mezzo di pubblicazioni, la conoscenza di scopi e programmi dell'OCF nonché le proprie attività;
- curare la pubblicazione, su supporto cartaceo e multimediale, di dispense, libri e riviste di interesse giuridico forense, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati;
- dotarsi di un proprio sito internet ed avere un domicilio digitale;
- redigere, presentare e gestire, anche eventualmente o in partenariato con altri Enti, specifici progetti nelle materie statutarie di mediazione, di negoziazione e conciliazione, anche con il sostegno dell'Unione Europea, dei Ministeri, delle Regioni, delle Province o di ogni altro Ente o Istituzione, avente competenza in materia di formazione ed aggiornamento professionale, onde conseguire il finanziamento delle risorse all'uopo previste.

L'OCF si impegna a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite, conformemente all'art. 5 del D.M. 150/23.

L'OCF garantisce l'onorabilità del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo dell'O.C.F., del Responsabile e dei Mediatori.

Art. 2 - Sede dell'OCF. Luogo di svolgimento delle mediazioni. Sito web

L'OCF ha sede legale presso l'Ordine degli Avvocati di Prato e svolge le sue funzioni presso i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale e/o dal COA e presso le sedi secondarie ubicate nel circondario del Tribunale di competenza, da individuarsi mediante la stipula di apposite convenzioni.

Le convenzioni finalizzate all'individuazione delle sedi secondarie sono depositate presso il Consiglio dell'Ordine e il relativo Organismo.

Il luogo di svolgimento della mediazione è derogabile con il consenso delle Parti, del mediatore e del responsabile dell'Organismo (art.22, co. 1, lett. a del D.M.150/2023).

In caso di mediazione in modalità telematica la procedura di mediazione si svolgerà con le forme e nel rispetto di quanto stabilito dall'art 8 bis D.Lgs 28/2010 e succ. mod. e dal separato Regolamento, in ogni caso con il rispetto del contraddittorio e della più ampia possibilità di partecipazione e intervento di tutti i soggetti coinvolti nella procedura.

L'OCF ha la disponibilità di un proprio sito web contraddistinto dal seguente indirizzo: <https://www.ocfprato.it/> attraverso il quale rende accessibili al pubblico i dati e le informazioni sull'OCF e sul suo funzionamento.

TITOLO I - DEGLI ORGANI DELL'O.C.F.

Art. 3 – Il Consiglio direttivo dell’OCF (COCF)

Sono Organi dell’OCF, senza diritto di compenso alcuno per la funzione:

- Il Responsabile dell’OCF;
- Il Consiglio Direttivo dell’OCF (d’ora in avanti COCF).

Il Consiglio Direttivo dell’OCF è composto dal Presidente del COA che lo presiede e da sei componenti nominati dal COA scelti tra i suoi consiglieri e/o tra gli Avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Prato, in numero superiore a due, preferibilmente Mediatori o comunque dotati di specifiche competenze e comprovata esperienza in materia di mediazione.

Il Presidente del COA è di diritto il Presidente del COCF e può incaricare dell’ufficio un suo delegato mediante delega scritta, purché componente del COA.

Il Presidente rappresenta l’OCF nei rapporti con i terzi.

I componenti del COCF restano in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati, ovvero fino alla scadenza del mandato del COA istituyente il COCF e, comunque, per l’ordinaria amministrazione, fino alla loro sostituzione o al rinnovo del Consiglio.

I componenti del COCF svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, salvo rimborsi delle spese sostenute autorizzate dal COCF e adeguatamente documentate dall’interessato.

Il COA nomina il Responsabile dell’OCF, che può anche non essere un Consigliere del COA.

Il Consiglio Direttivo dell’OCF elegge, al suo interno, a maggioranza di voti il Segretario con funzione di Vicepresidente.

Qualora un componente del Consiglio Direttivo dell’OCF venga meno per qualsiasi motivo, il COA provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo componente.

Art. 4 – Convocazioni e riunioni del COCF

Il Presidente convoca e coordina le riunioni del COCF, anche su proposta di almeno due componenti dello stesso e/o del Responsabile dell’OCF, fissando i punti dell’ordine del giorno.

Il Presidente convoca il COCF con preavviso di almeno 5 giorni, a mezzo pec, salvo i casi di particolare urgenza in cui le riunioni possono essere fissate senza formalità particolari, o anche *ad horas*, e con il consenso di tutti i componenti, con le stesse modalità il Presidente ne dà comunicazione al Responsabile.

Le riunioni possono essere tenute anche con modalità telematiche.

Il COCF è da ritenersi validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni del COCF sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente del COCF o del suo delegato.

Le riunioni del COCF sono verbalizzate dal segretario o da un consigliere delegato dal Consiglio Direttivo. I verbali sono custoditi dalla segreteria dell'OCF.

Art.5 – Funzioni del Consiglio Direttivo dell'OCF

Il Consiglio Direttivo:

- Delibera in merito all'indirizzo delle attività e al funzionamento dell'O.C.F. proponendo al C.O.A. l'adozione di delibere e/o la sottoscrizione di accordi, convenzioni o protocolli d'intesa al fine di incrementare e migliorare l'attività di mediazione e favorire il raggiungimento degli scopi dell'O.C.F.;
- Propone al Consiglio dell'Ordine ogni nuova iscrizione nell'elenco dei propri mediatori dei soggetti che ne fanno istanza;
- Propone al C.O.A. l'avvio di processi di revisione in aumento/riduzione dell'Elenco dei propri Mediatori in considerazione dell'andamento delle mediazioni al fine di garantire una proporzionalità tra numero di Mediatori e numero di procedimenti;
- Provvede in caso di violazione, da parte del Mediatore delle disposizioni degli obblighi previsti dal Codice Etico, dal Regolamento e dal presente Statuto, alla sospensione dell'interessato dall'esercizio dell'opera di mediazione o in casi più gravi alla cancellazione dall'elenco dei mediatori;
- Redige ed approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'anno precedente;
- Delibera, su proposta del Responsabile, l'entità dei compensi spettanti ai Mediatori;
- Delibera sulle linee di amministrazione ordinaria e sugli atti di amministrazione straordinaria e ratifica quelli adottati dal Responsabile nei casi di urgenza;
- Delibera i Regolamenti dell'OCF e le loro modifiche, i tariffari ed ogni altro atto consequenziale (Codice Etico);
- Detta i criteri per la designazione dei Mediatori, in conformità alle previsioni dei Regolamenti dell'OCF;
- Esamina gli esposti nei confronti dei Mediatori;
- Vigila sul rispetto scrupoloso da parte del Mediatore designato degli obblighi cui è tenuto;
- Esamina e valuta almeno una volta all'anno l'operato dei Mediatori inseriti nell'elenco sulla base di criteri previamente determinati;
- Fuori delle ipotesi di cui ai punti precedenti, assume i provvedimenti che ritiene opportuni e necessari, anche in via cautelare, dietro relazione del Responsabile dell'OCF.

Il COCF deve, comunque, provvedere nel mese di gennaio di ogni anno all'aggiornamento dell'Elenco dei Mediatori e ad espungere dall'Elenco:

- coloro che abbiano manifestato entro il 31 dicembre precedente la volontà di non prestare più la propria opera presso l'OCF;
- coloro che non abbiano ottemperato agli obblighi previsti a loro carico dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'OCF e in particolare dall'obbligo di aggiornamento periodico dell'art. 24 del D.M. 150/2023;
- coloro che siano stati cancellati dall'Elenco dei Mediatori;
- coloro che non abbiano superato la valutazione periodica.

Il COCF può nominare figure di riferimento per ambiti di attività svolte dall'OCF, dotate di specifica competenza nelle rispettive materie (es. civili, commerciali) al fine di coadiuvare il Responsabile dell'OCF.

Art. 6 - Il Responsabile dell'OCF

Il Responsabile dell'OCF è nominato dal COA tra gli Avvocati del Foro di Prato che possiedano la qualifica di mediatore e resta in carica per un periodo coincidente con il mandato del COA e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Responsabile.

In caso di dimissioni e/o di sospensione o revoca del Responsabile, il COA provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Responsabile.

Il Responsabile dell'OCF, nell'ambito della più piena autonomia finanziaria e funzionale:

- provvede alla sottoscrizione di accordi, convenzioni o protocolli d'intesa al fine di incrementare e migliorare la somministrazione dei servizi di mediazione e favorire il raggiungimento degli scopi dell'OCF;
- sovrintende, coordina e controlla le attività svolte dalla Segreteria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del COCF, per quanto di competenza;
- cura gli adempimenti degli obblighi di cui agli artt. 15,16 e 17 di cui al DM 150/2023;
- esprime un parere sul bilancio preventivo e consuntivo e lo trasmette al COA;
- tiene, con l'ausilio della Segreteria, il Registro degli affari di mediazione, cura la custodia dei verbali delle sedute del COCF nei relativi Registri;
- trasmette al Giudice che ne faccia richiesta copia della proposta formulata dal Mediatore e non accettata;

- esamina, in via preliminare e sommaria, eventuali esposti nei confronti dei Mediatori riferendone al COCF, informando il COA nell'ipotesi di eventuali profili di rilevanza disciplinare;
- riferisce al COCF in merito all'eventuale sospensione o cancellazione dei Mediatori inseriti nell'elenco, in conformità alle previsioni del presente Statuto;
- dà impulso all'aggiornamento della scheda personale di ciascun Mediatore operante nell'OCF;
- trasmette al Ministero i dati statistici relativi ai procedimenti di mediazione ex art. 16, comma 6 del DM 150/2023;
- invia l'elenco aggiornato dei Mediatori al Ministero componente, a seguito di delibera del COCF;
- esamina le domande di mediazione e ne determina il valore, nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile, maggiore di quanto dichiarato nell'istanza o difforme da quanto emerso nel corso della procedura o vi sia disaccordo tra le parti sul valore della lite;
- autorizza lo svolgimento di singoli incontri di mediazione in luoghi diversi da quelli di cui all'art.2;
- provvede alla designazione dei Mediatori;
- può nominare uno o più referenti operativi per essere coadiuvato nello svolgimento delle funzioni;
- svolge qualsiasi altra funzione non attribuita dal presente Statuto al COCF.

Il Responsabile coordina l'attività dei Mediatori inseriti negli elenchi dell'OCF determina il valore della domanda di mediazione con le modalità e nei casi previsti dal Regolamento.

Il Responsabile risponde del proprio operato al COCF, il quale può revocarlo dall'incarico per gravi motivi previa formale contestazione dell'addebito e concessione del termine di 20 giorni per la formulazione di osservazioni. Il provvedimento del COCF è impugnabile nel termine di 30 giorni davanti al COA che ha 60 giorni di tempo per decidere.

Il Responsabile è tenuto a stipulare una polizza assicurativa di importo non inferiore ad euro 1.000.000,00= per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione, di validità almeno annuale, completa di dichiarazione di impegno del Responsabile a documentare il rinnovo alla scadenza.

Art. 7 - Segreteria

La Segreteria dell'OCF è composta dal personale dipendente o da collaboratori del COA messo a disposizione dell'OCF. Il COA delega, allo scopo, almeno uno dei propri dipendenti o collaboratori a svolgere compiti di segreteria presso l'OCF. Detti dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Coloro che operano presso la segreteria devono essere imparziali, non devono entrare nel merito della controversia né svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.

La segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo/informatico per ogni procedimento di mediazione, registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il Mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito, nonché le ulteriori annotazioni che si rendano opportune su indicazioni del Responsabile dell'OCF.

La Segreteria verifica la conformità dell'istanza di mediazione e dell'adesione ai requisiti formali previsti dal presente Statuto e dal Regolamento, accerta l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese amministrative previste per legge, verifica la regolarità formale dei verbali di mediazione, annota l'istanza nell'apposito registro, comunica al Mediatore, individuato secondo i criteri di cui all'art. 8 del presente statuto, la nomina, precisando la natura della controversia e i nominativi delle parti in causa, amministra il servizio di mediazione dell'OCF, riferisce sul proprio operato al Responsabile dell'OCF e si coordina e risponde al COCF per quanto di specifica competenza.

TITOLO II - DEI MEDIATORI

Art.8 – Elenco Mediatori

L'OCF si avvale di mediatori che siano Avvocati iscritti all'Albo degli avvocati del Foro di Prato, che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore e che siano in possesso dei requisiti di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa, anche deontologica, vigente.

Il numero di Mediatori viene periodicamente rideterminato dal Consiglio Direttivo in aumento e/o riduzione, tenuto conto dell'andamento delle Mediazioni ed anche in relazione al numero, al tipo ed alla materia trattata nelle mediazioni effettivamente svolte nell'anno precedente la revisione.

L'Elenco aggiornato deve essere inviato al Ministero competente secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

I mediatori devono essere in possesso di una assicurazione personale per la responsabilità civile professionale in corso di validità, che copra anche l'attività di Mediatore.

Art. 9 - Il Mediatore

Il Mediatore deve essere un avvocato iscritto all'Albo degli avvocati del Foro di Prato, che:

- sia iscritto ad un altro Organismo di mediazione purché sia in regola con gli obblighi formativi ed abbia i requisiti di cui al D.M. 150/2023;

ovvero che

- abbia seguito nel biennio precedente alla presentazione della domanda un corso iniziale di formazione per Mediatori e che, in particolare, quanto alla mediazione civile e commerciale, sia stato svolto in conformità a quanto prescritto dalla normativa di cui al D.M. 150/2023 e al D.Lgs n. 28/2010, superando la prova finale.

Il Mediatore deve avere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4 del D.M. 150/2023.

Ciascun Mediatore può dichiararsi contemporaneamente disponibile a svolgere la funzione di Mediatore per un numero massimo di cinque organismi.

Il mediatore deve:

- aver assolto gli obblighi formativi nell'anno precedente alla presentazione della domanda di iscrizione;
- essere in regola con il versamento del contributo annuale d'iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Prato;
- non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento, nei cinque anni precedenti alla domanda d'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori dell'OCF.

Tra OCF e Mediatore si instaura un rapporto di collaborazione professionale senza alcun vincolo di subordinazione.

Il Mediatore non deve:

- aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione;
- aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi;
- essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

La pendenza di un procedimento disciplinare, aperto a carico del Mediatore e/o del richiedente l'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, verrà valutata dal Consiglio Direttivo.

Il Mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, deposita il proprio curriculum con l'attestazione di eventuali titoli post-lauream conseguiti, dell'esperienza professionale maturata con indicazione dei campi di specializzazione e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione da parte del Consiglio Direttivo, anche al fine dell'inserimento nelle diverse sezioni dell'elenco che potranno essere composte, per le quali il Mediatore potrà esprimere al momento della domanda la propria preferenza.

Il mediatore provvede periodicamente, o comunque quando richiesto, all'aggiornamento della propria scheda e al deposito ogni anno dell'autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti per la permanenza nell'elenco dei mediatori secondo la normativa vigente.

Il Mediatore deve avvisare prontamente e per iscritto l'OCF di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori.

I compensi per l'attività di mediatore sono stabiliti dal Consiglio Direttivo, con valenza biennale e verranno comunicati ai Mediatori i quali saranno liberi di aderire o meno alla proposta del Direttivo; in ipotesi di mancata adesione alla proposta avanzata, il Mediatore non potrà più ricevere incarichi dall'Organismo che procederà alla cancellazione del Mediatore dalle proprie liste.

Art. 10 – Divieti ed obblighi del Mediatore

Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; gli è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Il Mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto non più di tre volte in un triennio, fatti salvi i casi di incompatibilità o di legittimo impedimento.

Il Mediatore ha l'obbligo di:

- sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità;
- informare immediatamente l'O.C.F., ed eventualmente le parti, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza sull'attività di mediazione e sull'imparzialità che ne deve caratterizzare lo svolgimento;
- attenersi al Regolamento, allo Statuto e al Codice Etico;
- rispondere immediatamente ad ogni richiesta dell'O.C.F. e del Responsabile dell'O.C.F.;
- eseguire personalmente la prestazione con diligenza e presentarsi con puntualità agli incontri di mediazione;

- rispettare l'obbligo di riservatezza per tutto quanto appreso nel corso della sua opera;
- rispettare il Codice Etico dell'O.C.F. e le previsioni di incompatibilità dettate dal Regolamento;
- assolvere l'obbligo di aggiornamento periodico e di tirocinio almeno nei limiti minimi fissati dalla normativa vigente, nonché frequentare i corsi di aggiornamento, gli incontri e le riunioni di studio e confronto organizzati o prescritti dall'O.C.F., anche in collaborazione o in convenzione con altri enti formatori accreditati, nonché sottoporsi a eventuali richieste di valutazione;

L'ingiustificata mancata esecuzione degli adempimenti dell'incarico ricevuto comporta le conseguenze di cui al successivo articolo 12.

La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del Mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e/o conflitto di interessi e di possesso dei requisiti di necessaria competenza nonché costituisce accettazione del regolamento vigente.

Qualora successivamente all'accettazione dell'incarico dovessero sorgere motivi di incompatibilità e/o conflitti di interesse, il Mediatore dovrà infirmare immediatamente le parti ed il responsabile dell'OCF, il quale ne riferirà tempestivamente al COCF.

Art.11 – Designazione del Mediatore

Sulla base della domanda di mediazione dell'interessato (o degli interessati) il Responsabile provvede a designare il Mediatore.

Il Mediatore può essere scelto, in caso di domanda congiunta, di comune accordo dalle parti nell'Elenco dei mediatori dell'OCF. Il Mediatore può essere altresì indicato dalla parte istante all'atto della presentazione della domanda.

Qualora il Mediatore non sia indicato dalle Parti egli verrà nominato seguendo un criterio di turnazione, nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti dell'OCF e delle linee guida dettate dal COCF.

Il Mediatore designato dichiara, nei termini previsti dal Regolamento, la propria indipendenza ed imparzialità, sottoscrivendo altresì l'apposita dichiarazione. In caso di sopravvenuta impossibilità del Mediatore di svolgere il suo incarico, o in caso di dichiarata incompatibilità e/o conflitto di interessi il Responsabile dell'OCF procederà senza indugio alla sua sostituzione, secondo i criteri di cui sopra.

Art. 12 – Ammonizione e procedimento di sospensione o cancellazione dall'elenco

Se il Mediatore per motivi sopravvenuti ha perso i requisiti di onorabilità o gli altri requisiti dall'Art.9 di questo Statuto ai fini dell'iscrizione, ovvero non si sottoponga all'aggiornamento obbligatorio, il COCF provvede alla sua cancellazione dall'Elenco dell'OCF, previa formale

contestazione dell'addebito e concessione del termine di venti (20) giorni per la formulazione delle osservazioni. Il provvedimento del COCF è impugnabile nel termine di trenta (30) giorni davanti al COA, che ha sessanta (60) giorni di tempo per decidere.

In caso di violazione degli altri obblighi di cui agli artt. 10 e 11 del presente Statuto, il COCF anche su segnalazione del Responsabile, deve contestare per iscritto l'addebito al Mediatore invitandolo a fornire chiarimenti.

Nei casi più gravi o in caso di reiterazione di violazione dei predetti obblighi in un arco di tempo pari a due anni, il COCF può disporre la sospensione del Mediatore da uno a sei mesi previa contestazione secondo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

Delle motivazioni che hanno portato alla sospensione dall'assegnazione delle mediazioni si terrà conto ai fini della valutazione biennale del Mediatore.

Nel caso di esposto di una delle parti in mediazione, il Responsabile dell'OCF provvede, nel più breve tempo possibile, a sentire sui fatti esposti il Mediatore ed eventualmente anche le parti, ad ulteriore chiarimento, e può provvedere nel seguente modo:

- stabilire che il mediatore continui a svolgere l'incarico;

oppure

- sostituirlo dall'incarico informando direttamente il COCF.

Il provvedimento del Responsabile dovrà essere comunicato alle parti e al Mediatore ed è reclamabile al COCF entro trenta (30) giorni.

Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo può sospendere il mediatore in via cautelare e per non più di sei mesi, dall'Elenco, e sostituirlo con altro Mediatore all'uopo designato.

Al termine della fase istruttoria, il Consiglio Direttivo può:

- archiviare la posizione;
- ammonire per iscritto il mediatore;
- sospendere il Mediatore dall'elenco, per un periodo variabile da un mese a sei mesi;
- cancellarlo dall'elenco dei Mediatori.

In ogni caso è immediatamente informato il COA di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza.

La sospensione cautelare dall'attività di Avvocato comporta in automatico la sospensione dall'Elenco dei Mediatori. L'applicazione di una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento comporta la cancellazione di diritto dall'Elenco dei Mediatori.

Della cancellazione dall'Elenco è data notizia dal Responsabile dell'OCF al Responsabile del Registro degli Organismi di Conciliazione, con richiesta di emissione del provvedimento formale di cancellazione dall'elenco dei mediatori dell'Organismo.

Art. 13 - Assemblea dei Mediatori

I Mediatori, su convocazione del Responsabile, si riuniscono in un'assemblea almeno una volta l'anno per favorire il loro confronto e coordinamento. All'assemblea possono partecipare il Responsabile e i componenti del COCF. L'assemblea non ha poteri deliberativi; può formulare proposte al Responsabile e al COCF.

TITOLO III – LA CONTABILITA' DELL'OCF

Art. 14 – Delle risorse dell'OCF

Le risorse dell'OCF sono composte dalle somme già presenti sul conto corrente intestato all'OCF e sono costituite dai proventi dell'attività di mediazione.

L'OCF per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale degli strumenti, mezzi e personale del COA e può avvalersi dell'attività di tirocinanti o stagisti previa autorizzazione del COA stesso. L'OCF è comunque dotato di autonomia organizzativa e propria contabilità.

L'OCF è tenuto a dotarsi di un Registro informatico, su cui annotare le entrate e le uscite, a cura della Segreteria.

Le entrate dell'OCF sono costituite da:

- i proventi dell'attività di mediazione civile, commerciale, familiare e altre ADR nonché ulteriori servizi di cui al presente Statuto e/o attività connesse e accessorie;
- i redditi derivanti dalle risorse di cui sopra;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le rendite del patrimonio indisponibile e da ogni altro mobile o immobile che potrà pervenire da Enti e privati;
- gli eventuali utili di gestione annuale.

Le uscite dell'OCF sono i compensi, debitamente fatturati, dei Mediatori, le spese di gestione e di amministrazione dell'attività di mediazione, nonché tutte quelle necessarie e/o derivanti e/o conseguenti al suo funzionamento e gestione.

Le entrate dell'OCF sono utilizzate per il conseguimento dei propri scopi, altresì per rimborsare al COA le spese dallo stesso anticipate al fine di garantire le attività dell'OCF, così come verranno determinate in contraddittorio tra il responsabile dell'OCF e il COA.

Le entrate e le uscite confluiscono nel bilancio dell'ordine, in separato centro di costo, in modo tale che le transazioni effettuate dall'OCF siano tracciate e separate dal restante bilancio dell'Ordine.

Il COCF può deliberare ogni iniziativa per conseguire la riscossione dei crediti connessi all'esercizio dell'attività di mediazione.

Gli utili le rendite o comunque gli avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 15 – Autonomia finanziaria e funzionale dell'OCF

L'OCF costituisce articolazione dell'Ordine degli Avvocati di Prato che gli garantisce autonomia finanziaria e funzionale, costituendo all'uopo un idoneo fondo che dovrà essere indicato nel bilancio dell'Ordine e dovrà essere annualmente rinnovato in misura tale da garantire all'OCF la detta autonomia finanziaria e funzionale. Il Responsabile determina, fornendo comunicazione al Tesoriere del COA, al fine di permettere il pagamento, gli impegni di spesa necessari allo svolgimento delle attività istituzionali dell'OCF assumendo a tal fine i relativi obblighi di pagamento con i terzi.

L'approvazione del bilancio preventivo di esercizio dell'OCF è competenza del COCF e deve avvenire previa consultazione del Responsabile dell'OCF.

Il controllo sulla gestione contabile dell'OCF è affidato al Collegio dei Revisori dell'Ordine degli Avvocati.

L'esercizio finanziario dell'OCF è annuale e coincide con l'anno di calendario, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Annualmente il Responsabile dell'OCF previa delibera del COCF trasmette il bilancio preventivo e consuntivo al COA per l'inserimento nel bilancio dell'Ordine e per l'approvazione da parte dell'Assemblea degli iscritti all'Ordine degli Avvocati.

Art. 16 – Degli obblighi assicurativi

L'organismo è tenuto a stipulare apposita Assicurazione per copertura non inferiore ad € 1.000.000,00 per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione, che includa nel novero degli assicurati il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, il Responsabile (anche se non dipendenti dell'Organismo) e il personale di Segreteria, limitatamente agli errori commessi nell'esercizio di ogni e qualsivoglia attività prestata per l'Organismo, con rinuncia alla rivalsa, e i Mediatori sempre limitatamente agli errori commessi nell'esercizio di ogni e qualsivoglia attività prestata.

Art. 17 – Modifiche dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico

Ogni modifica di Statuto, Regolamenti e Codice Etico dell'OCF deve essere approvata dal COCF e dovrà essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010 in assenza di rilievi da parte del Ministero competente.

Art. 18 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto si rinvia a quanto disposto dalle norme di legge vigenti.